

ATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO DI SERVIZIO PROT. 124 DEL 31/03/2017
REGISTRATO DALLA CORTE DEI CONTI IN DATA 12/05/2017

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in seguito detto "Ministero", con sede in Roma, Piazzale di Porta Pia 1 (C.F. 97532760580) legalmente rappresentato dal Direttore generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, dott. Antonio Parente;

E

La Società RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE S.p.A., con sede in Roma, Via Nomentana 2 (C.F. 07926631008), in seguito denominata "RAM", legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico, Prof. Ing. Ennio Cascetta;

PREMESSO CHE

- lo statuto della società RAM prevede che la Società ha per oggetto le attività di promozione e sostegno all'attuazione del sistema integrato di servizi di trasporto denominato programma "*Autostrade del Mare*";
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti persegue l'attuazione del Piano strategico nazionale dei porti e della logistica, con particolare riferimento al programma di rilancio delle "*Autostrade del Mare*", all'interno della Rete TEN/T e nell'ambito dell'integrazione con i Paesi del Mediterraneo, tramite la Società RAM, che fornisce al medesimo Ministero l'assistenza tecnica ed operativa necessaria;
- con atto del 31 marzo 2017, prot. n. 124, registrato dalla Corte dei Conti il 12 maggio 2017, è stato stipulato – tra Ministero e RAM, in relazione all'esigenza di dare continuità all'attività oggetto delle precedenti Convenzioni – un Accordo di servizio di durata triennale per l'affidamento a RAM di attività connesse all'attuazione del Programma Autostrade del Mare, in successione con i precedenti atti convenzionali stipulati a partire dall'anno 2004;
- il suddetto Accordo di servizio, vigente dal 12 maggio 2017, conferma sostanzialmente l'attività della precedente Convenzione del 4 aprile 2014, n. 136, di durata triennale, sottoscritta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla società stessa (registrata dalla Corte dei conti il 5 maggio 2014) in successione con i precedenti atti convenzionali stipulati a partire dall'anno 2004 e, fra le varie attività convenzionali, ha previsto anche che "in continuità con l'attività già svolta ed in coerenza con gli obiettivi e le azioni previste nel PSNPL, la Società prosegue nel ruolo di assistenza tecnica ed operativa al Ministero, come service per la gestione di incentivi allo sviluppo della logistica e dell'intermodalità e per la formazione del personale dipendente del Ministero stesso";
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare l'articolo 1, comma 648, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale, in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia;

- l'articolo 1, comma 649, della predetta legge, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti un regolamento per l'individuazione, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648, previa notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- l'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha ridotto la dotazione: finanziaria con il taglio dell'intero stanziamento previsto per l'anno 2016, pari a 20 milioni di euro;
- l'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" che ha sostituito l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con conseguente decurtazione delle risorse finanziarie originariamente stanziata a favore della misura denominata "Ferrobonus" per l'annualità 2017, per un importo pari ad euro 823.015;
- il Regolamento n. 125 del 14 luglio 2017 (pubblicato nella GURI – Serie Generale n. 190 del 16.08.2017) stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato in arrivo e in partenza da nodi logistici o portuali in Italia, al fine di sostenere il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale;
- l'art. 4 del Regolamento n. 125 del 14 luglio 2017 il quale prevede che gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonché l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al sopracitato regolamento sono svolti dal soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalità e nei termini previsti da apposito accordo di servizio, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto gestore;
- l'art. 4 comma 3 del Regolamento n. 125 del 14 luglio 2017 il quale prevede che gli oneri derivanti dall'accordo di servizio previsto dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 3, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'intervento di cui al sopracitato Regolamento e sono definiti in base ad uno specifico preventivo che tenga conto, per il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, debitamente suddivise nelle componenti di costo diretto, costo gestionale e costo aziendale, per i costi direttamente imputabili all'esecuzione delle attività, della spesa da sostenere, per le componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese preventivabili;
- il Ministero intende avvalersi di Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., quale organismo pienamente rispondente alle condizioni di cui all'art. 4, comma 3, del Regolamento n. 125 del 14 luglio 2017, per la gestione delle attività operative per l'istruttoria e la gestione dell'incentivo "Ferrobonus" di cui al già citato Regolamento;

•visto il preventivo dei costi inviato dalla RAM con nota prot. n. 2011 del 06.09.2017 e successiva integrazione di cui alla nota prot. n. 2200 del 22.09.2017 ai sensi dell'Accordo di servizio sopracitato;

•ritenuto congruo dall'Amministrazione stipulante il suddetto preventivo con riferimento alla qualità e quantità dei servizi oggetto di affidamento secondo le procedure dell'in house providing previste ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50 del 2016 del codice degli appalti;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

(Richiamo delle premesse)

1. Le precedenti premesse costituiscono parte integrante del presente Atto Attuativo.

ART. 2

(Attività oggetto dell'Atto Attuativo)

1. Ferme restando le funzioni di indirizzo, di validazione dell'istruttoria e di coordinamento del Ministero, che saranno svolte anche per il tramite di apposite Commissioni, il Ministero affida a RAM la gestione operativa dell'istruttoria relativa all'attuazione dell'incentivo ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato in arrivo e in partenza da nodi logistici o portuali in Italia, al fine di sostenere il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale secondo le modalità indicate nel Regolamento n. 125 del 14 luglio 2017. La RAM, dovrà, in particolare:

- collaborare con il Ministero per la predisposizione delle procedure di accesso al suddetto incentivo, anche per via informatica;
- fornire assistenza tecnica al Ministero e ai beneficiari;
- realizzare la gestione operativa del provvedimento in oggetto, ivi comprese tutte le attività di informatizzazione/archiviazione dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni delle già citate Commissioni ed in collaborazione con gli Uffici preposti;
- fornire assistenza tecnica al Ministero nella fase di chiusura delle attività relative a tale incentivo;
- monitoraggio dell'andamento del provvedimento e svolgere le relative attività di controllo sulla base delle specifiche segnalate dalla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.

2. La Società RAM è vincolata ad operare nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici e secondo le linee di indirizzo programmatico ed operativo stabilite dal Ministero.

ART. 3

(Copertura finanziaria e corrispettivi delle attività)

1. L'importo massimo da corrispondere a RAM per le attività svolte ai sensi del presente Atto è determinato nella misura massima dell'1,5% dei fondi destinati ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato in arrivo e in partenza da nodi logistici o portuali in Italia, al fine di sostenere il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale.
2. La copertura finanziaria delle attività svolte verrà garantita a valere sui fondi disponibili per il decreto interministeriale n. 125 del 14 luglio 2017. Il corrispettivo è erogato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno e compatibilmente con la disponibilità di cassa.
3. Il pagamento delle spettanze avverrà, su base annuale, previa presentazione di una analitica rendicontazione delle attività realizzate e sua approvazione da parte della Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, acquisito il parere della citate Commissioni ministeriali.
4. I pagamenti sono in ogni caso subordinati alla disponibilità della relativa provvista finanziaria. Il ritardo nei pagamenti, conseguente alla temporanea indisponibilità della provvista finanziaria, qualora non imputabile al Ministero, non comporta la maturazione di interessi.

ART.4

(Gruppo di lavoro)

1. Per svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1 del presente Atto, la Società RAM individuerà un Gruppo di lavoro dedicato la cui composizione, comunicata al Ministero entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente Atto, dovrà essere approvata dal Ministero stesso. Tale Gruppo di lavoro sarà composto da sei risorse qualificate dedicate e coordinate da un responsabile di Progetto. La sua composizione dovrà garantire la continuità e l'efficienza del servizio e dovrà essere dettagliata. Saranno indicati gli esperti a seconda dei livelli professionali definiti nella tabella di cui all'allegato A dell'Accordo di servizio citato. Verrà precisata inoltre la risorsa che assumerà le funzioni di responsabile di Progetto. Dovrà altresì essere assicurata la funzione di coordinamento ed una adeguata e continua interazione con gli uffici del Ministero.
2. Per svolgere le specifiche attività, affidate con il presente Atto, la Società RAM potrà altresì avvalersi di altre Società, organismi, ovvero di consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di comprovata esperienza e professionalità.

ART. 5

(Rendicontazione)

1. Il regime e le modalità di rendicontazione per le attività svolte ai sensi del presente Atto ed i relativi costi sono indicati nel citato Accordo di servizio.

ART.6
(Ufficio competente)

1. L'ufficio competente del Ministero per la gestione dei rapporti derivanti dal presente Atto è, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.

ART. 7
(Durata)

1. Il presente Atto Attuativo ha durata sino al 31 dicembre 2021 fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. La durata del presente Atto Attuativo è condizionata dal rinnovo dell'Accordo di Servizio prot. 124 del 31 marzo 2017 citato nelle premesse che ha scadenza il 12 maggio 2020, che ne costituisce il sostanziale riferimento. Qualora alla data di scadenza del citato Accordo di Servizio lo stesso non sia stato rinnovato, il presente Atto Attuativo perderà efficacia.

3. Al presente Atto Attuativo si applicheranno d'ufficio le eventuali migliori condizioni per il Ministero che dovessero essere stabilite in occasione del rinnovo dell'Accordo di Servizio del prot. 124 del 31 marzo 2017.

4. Il Ministero può disporre la sospensione o l'interruzione dei progetti e/o attività previsti dal presente Atto Attuativo. In tali casi, è dovuto alla Società RAM il pagamento delle attività fino a quel momento realizzate nonché degli ulteriori oneri comunque derivanti dagli impegni assunti per l'attuazione dei progetti e/o delle attività di cui al presente Atto Attuativo.

5. Le parti possono recedere dal presente Atto Attuativo per giusta causa, con un preavviso non inferiore a novanta giorni. In tal caso si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 2.

ART.8
(Riservatezza)

1. Le parti convengono che tutte le informazioni, concernenti attività, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dalla Società RAM verrà a conoscenza nell'attuazione del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, RAM si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o della documentazione.

ART.9
(Rinvio a norme generali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Atto si applicano le norme del Codice Civile e per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Roma.

ART. 10
(Obbligatorietà ed efficacia)

1. Il presente Atto avrà effetto solo dopo la registrazione nei modi di legge.

2. Copia dell'Atto sarà trasmessa alla Società RAM successivamente all'integrazione di efficacia a seguito della suddetta registrazione.

Roma,

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direttore generale del trasporto stradale e l'intermodalità
Dott. Antonio Parente

RAM S.p.A
L'Amministratore Unico
Prof. Ing. Ennio Cascetta

PARENTE ANTONIO

ANTONIO PARENTE
26 set 2017 16:46

CASCETTA ENNIO

ENNIO CASCETTA
26 set 2017 16:02